

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
DI FURGONI**

GARA N. 84/22

CIG 9362549BD7

Indice

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto).....	5
Articolo 3 (Durata dell' Accordo Quadro).....	5
Articolo 4 (Proroga tecnica).....	7
Articolo 5 (Rinnovo).....	7
Articolo 6 (Personale).....	7
Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	8
Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)	8
Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto).....	9
PARTE II SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO MODALITA' OPERATIVE	9
Articolo 10 (Caratteristiche tecniche dei veicoli).....	9
Articolo 11 (Obblighi del noleggiatore in fase di consegna dei veicoli)	10
Articolo 12 (Coperture assicurative e soccorso stradale)	10
Articolo 13 (Termini di consegna).....	11
Articolo 14 (Controlli in accettazione).....	11
Articolo 15 (Intestazione Temporanea)	12
Articolo 16 (Obblighi di Geofor relativi all'uso del mezzo).....	13
Articolo 17 (Presenza in consegna e restituzione del veicolo).....	13
Articolo 18 (Proprietà del veicolo)	14
Articolo 19 (Sevizi compresi nel noleggio)	14
Articolo 20 (Gestione Sinistri e multe).....	14
Articolo 21 (Riconsegna dell'autoveicolo locato)	14
Articolo 22 (Verifiche e controlli sui servizi)	15

Articolo 23 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione	15
PARTE III VICENDE CONTRATTUALI	16
Articolo 24 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio).....	16
Articolo 25 (Subappalto).....	16
Articolo 26 (Inadempimenti e penali).....	18
Articolo 27 (Risoluzione).....	19
Articolo 28 (Risoluzione espressa da parte dell'Appaltatore).....	20
Articolo 29 (Recesso).....	21
Articolo 30 (Divieto di cessione del contratto)	21
Articolo 31 (Cessione del credito)	21
Articolo 32 (Invalidità parziale).....	21
PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA.....	22
Articolo 33 (Corrispettivo)	22
Articolo 34 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)	22
Articolo 35 (Cauzione Definitiva).....	25
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI	26
Articolo 36 (Clausola codice etico)	26
Articolo 37 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	27
Articolo 38 (Domicilio contrattuale)	27
Articolo 39 (Riservatezza).....	28
Articolo 40 (Trattamento dei dati personali)	28
Articolo 41 (Foro competente)	29
Articolo 42 (Interpretazione del contratto)	29
Articolo 43 (Norme di rinvio)	30

Il presente Accordo Quadro (l'“**Accordo**”) è stipulato in data [●]/[●]/2022

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], che interviene in qualità di [●] della società, nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”) la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera dell'Amministratore unico del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento dell'accordo quadro per il servizio di noleggio senza conducente di autoveicoli in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella più economica.

È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.

1.2 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.3 Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.4 Sono allegati al presente Accordo:

Allegato 1) DUVRI Standard sede Geofor di Pontedera (PI)

Allegato 2) [●]

Allegato 3) [●]

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di noleggio senza conducente di veicoli (le cui caratteristiche tecniche sono meglio descritte all'art 10) da destinarsi alla consegna di attrezzature per la raccolta differenziata con modalità "porta a porta" presso le utenze domestiche e non domestiche, nonché l'esecuzione di servizi accessori elencati all'art. 19.

Trattandosi di Accordo quadro il servizio di noleggio di ciascun singolo furgone sarà richiesto nelle quantità e per la durata di cui la Committente avrà necessità in base alle esigenze manifestate nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.

Articolo 3 (Durata dell'Accordo Quadro)

3.1 L'Accordo ha durata di nr. 48 (*in lettere* quarantotto) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento). Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna prestazione all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

3.2 .2 Premesso che in data 13 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre 2020 è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2020 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragrupo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragrupo .

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

- a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi/forniture di cui trattasi;
- b) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi -indipendentemente dalla volontà di Geofor S.p.A.- che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi modificandone quantità o destinazioni finali;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana -indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro;

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo Affidatario nell'espletamento/esecuzione dei servizi/forniture medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture/servizi effettivamente effettuate fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nelle ipotesi b) e c) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata

Articolo 4 (Proroga tecnica)

4.1 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

4.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

4.3 La proroga del servizio è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio/esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di (6) mesi).

Articolo 5 (omissis)

Articolo 6 (Personale)

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato

almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze)

7.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che per la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore, pertanto, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.)

Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO MODALITA' **OPERATIVE**

Articolo 10 (Caratteristiche tecniche dei veicoli)

10.1 Il presente articolo ha la finalità di porre degli elementi identificativi atti a descrivere le tipologie dei veicoli di cui la Committente ha la necessità di dotarsi.

10.2 Tutti gli automezzi dovranno essere perfettamente rispondenti alle leggi e alle norme in vigore al momento della consegna e con le prestazioni richieste nel presente schema di accordo quadro.

Classificazione: Autocarro trasporto cose versione furgone;

Dimensioni vano di carico: lunghezza mt. 2,60 circa, larghezza mt. 1,60 circa, altezza mt. 1,40 circa;

Passo: mm. 3.500 circa

Potenza motore: non inferiore a 80KW

Portata: non inferiore a q.li 10 circa

Accessori: climatizzatore, autoradio, pneumatici 4 stagioni

Anno di immatricolazione: non antecedente al 01/01/2018

Articolo 11 (Obblighi del noleggiatore in fase di consegna dei veicoli)

11.1 L'Appaltatore dovrà adempiere, al momento della consegna, alle seguenti incombenze:

1. consegna dei veicoli nella tipologia e nella quantità richiesta, perfettamente funzionanti con comprova della loro funzionalità;
2. compilazione di verbale di consegna debitamente controfirmato dal responsabile Gestione Parco Mezzi o suo delegato, con annessa apposita distinta delle documentazioni consegnate e degli accessori in dotazione al veicolo (ruota di scorta, attrezzi, ecc.), e nel quale dovranno essere riportati:
 - data e ora della consegna;
 - marca e modello, numero di targa;
 - eventuali anomalie e danni alla carrozzeria;
 - livello carburante;
 - Km. percorsi dal veicolo.

3) a bordo di ogni veicolo dovrà essere presente:

- libretto di uso e manutenzione;
- carta di circolazione in originale o fotocopia autenticata
- certificato di assicurazione in originale;
- giubbotto ad alta visibilità;
- triangolo di soccorso a norma CEE.

Articolo 12 (Coperture assicurative e soccorso stradale)

12.1 Ogni veicolo dovrà essere dotato di un'assicurazione che preveda la copertura dei rischi di responsabilità civile auto, incendio e furto, assicurazione kasko; il massimale obbligatorio RCA dovrà non essere inferiore ai limiti di legge.

Le coperture dovranno comprendere anche i seguenti rischi:

- Cristalli;
- Kasko totale,;
- Spese per sottrazione e/o smarrimento chiavi con sostituzione blocchetti avviamento;
- Atti vandalici;
- Eventi atmosferici;

- Danneggiamenti dovuti a caso fortuito o causati da ignoti.

Le eventuali franchigie per i suddetti rischi non potranno in nessun caso superare l'importo di € 500,00 (euro cinquecento/00) per sinistro, con eventuali spese di apertura pratica non superiori a € 250,00 per ciascun sinistro.

Nel caso che durante il periodo di noleggio sia in scadenza la copertura assicurativa l'Appaltatore è tenuto a far giungere a domicilio della Committente i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi, nonché oneri che la Stazione appaltante sopporterà per la mancata fruizione del mezzo.

Articolo 13 (Termini di consegna)

13.1 La consegna dei mezzi deve avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di richiesta effettuata dalla Geofor S.p.A.

13.2 La consegna deve essere eseguita, a cura e spese dell'Appaltatore presso la sede di Via di Granuccio loc. Ospedaletto (PI) Tutte le spese di consegna nelle sedi sopra citate sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare, almeno 24h prima, la data ed orario esatto della consegna degli autoveicoli al fine di poter garantire la presenza di personale di Geofor.

La consegna avverrà in contraddittorio tra le Parti e sarà redatto apposito verbale di consegna.

Al momento della consegna i veicoli dovranno essere a norma di legge in tutte le loro parti.

13.4 In caso di indisponibilità di un veicolo della categoria richiesta, l'Appaltatore dovrà consegnare un veicolo della categoria superiore allo stesso prezzo, salvo poi sostituirlo non appena possibile con la categoria richiesta.

Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 della tariffa mensile per i giorni effettivi di utilizzo.

Articolo 14 (Controlli in accettazione)

14.1 Gli autoveicoli devono essere consegnati secondo le modalità di cui agli artt. 11 e 13 , in conformità alle specifiche tecniche previste nel presente Contratto all'art.10.

14.2. Come anticipato al precedente art. 13 dell'avvenuta consegna verrà redatto verbale.

Al momento della consegna gli autoveicoli consegnati ad un “controllo in accettazione” a mezzo personale tecnico di fiducia o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nel presente contratto, nonché la funzionalità complessiva degli stessi.

Più specificatamente si provvederà a:

- a) gli automezzi sono corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.
- b) verificare che i veicoli siano conformi alle caratteristiche elencate al precedente art.11;
- c) controllare che i veicoli siano dotati di tutta la documentazione e di quanto elencato al precedente art.11.3,
- d) controllare che siano presenti attrezzi e segnalatori di emergenza;
- e) constatare che siano completi e funzionanti in ogni loro parte veicoli;
- f) verificare che non vi siano danni visibili.

Con la sottoscrizione del verbale di consegna si accerterà l' idoneità dei mezzi rispetto a quanto richiesto dal capitolato, sulla base di quanto visibile a mezzo fermo e fermo restando il diritto della Committente di contestare eventuali inefficienze o inidoneità che si manifestassero durante l'esercizio. In tali casi l'Appaltatore è obbligato a ritirare immediatamente i veicoli rifiutati e a sostituirli con altri idonei. Il verbale, redatto in due copie, conterrà almeno le seguenti informazioni: descrizione del veicolo, targa, telaio, presenza a bordo di quanto indicato nel presente articolo, km alla consegna, data e ora di consegna, assenza di difformità visibili.

Nel caso di immediato e palese errore, non integrità dei mezzi, deterioramenti per negligenze o in conseguenze del trasporto ed altre ragioni di irricevibilità delle stesse, Geofor si riserva il diritto di non accettare la consegna e di respingere i mezzi immediatamente: il D.D.T. non sarà firmato e i mezzi non saranno ricevuti e si considera come se non fosse mai avvenuta la consegna. In questo caso Geofor applica le penalità previste nel successivo art. 26 per i giorni di ritardata consegna.

Articolo 15 (Intestazione Temporanea)

15.1 L'Appaltatore dovrà provvedere all'intestazione temporanea dei veicoli in locazione senza conducente” dei veicoli oggetto di noleggio nel caso in cui la durata sia superiore a 30 gg. ai sensi degli artt. 94 c. 4 bis del D.Lgs 385/92 “Codice della strada” e art. 247 bis del Regolamento di es. del Codice della strada

Articolo 16 (Obblighi di Geofor relativi all'uso del mezzo)

16.1 La Committente si obbliga ad osservare dovrà osservare le seguenti clausole:

- a) L'autoveicolo non potrà essere utilizzato a fini diversi da quelli previsti dalla natura dello stesso, non conformi alle proprie caratteristiche;
- b) L'autoveicolo dovrà essere utilizzato nei termini in cui resteranno valide ed applicabili le polizze assicurative di legge;
- c) L'autoveicolo non potrà subire variazioni tecniche, meccaniche, di carrozzeria, o manomissioni salvo espressa autorizzazione rilasciata per iscritto dall'Appaltatore.
- d) Geofor si obbliga ad osservare, durante l'utilizzo del mezzo, le norme previste dal Codice della Strada, assumendosi qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle stesse e rispondendo personalmente di tutte le eventuali infrazioni alle leggi vigenti.
- e) Geofor si obbliga alla perfetta manutenzione e conservazione del veicolo locato.
- g) L'autoveicolo non sarà adibito al trasporto di persone e/o merce eccedenti le quantità e le conformità previste dal libretto di circolazione e libretto di istruzione all'utilizzo del mezzo.
- h) L'autoveicolo non dovrà essere adibito al trasporto di passeggeri dietro compenso, a trainare, rimorchiare o spingere un altro veicolo.
- i) Gli strumenti contachilometri non dovranno essere in nessun caso danneggiati o manomessi
- j) spettano a Geofor gli obblighi di custodia del mezzo che dovrà essere custodito in locali e spazi idonei ed in condizioni di sicurezza.
- k) Geofor è obbligato a comunicare all'Appaltatore eventuali trasformazioni , scissioni e/o fusioni con altri enti e/o società.

Articolo 17 (Presa in consegna e restituzione del veicolo)

17.1 Al momento della consegna il mezzo sarà provvisto di carburante e sarà perfettamente lavato internamente ed esternamente. Nelle stesse condizioni dovrà essere riconsegnato, salvo addebiti al costo in fattura.

Al momento della riconsegna del mezzo Geofor dovrà firmare il verbale di riconsegna riportante lo stato d'uso e la percorrenza chilometrica del mezzo. Il carburante dovrà essere allo stesso livello del momento della consegna.

Articolo 18 (Proprietà del veicolo)

18.1 Geofor S.p.A. non potrà vantare nessun diritto di proprietà sui mezzi locati e non potrà usufruirne per sublocazione, ipoteche, pegni, garanzie o metterlo a disposizione per un eventuale pignoramento.

Articolo 19 (Servizi compresi nel noleggio)

Sono compresi nel noleggio e quindi a totale carico dell'Appaltatore i seguenti servizi:

- consegna e ritiro del/dei veicolo/i a inizio e fine noleggio;
- servizio di manutenzione di tipo "Full Service" sui veicoli locati comprensiva di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso trasporto dei veicoli c/o officina di riparazione;
- servizio di pronto intervento sul territorio con annesso traino del veicolo in caso di guasto che ne impedisca la circolazione;
- veicolo sostitutivo in caso di guasti che prevedano un fermo tecnico superiore ad un giorno.

Articolo 20 (Gestione Sinistri e multe)

20.1 La Stazione Appaltante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Appaltatore degli eventuali sinistri occorsi ai veicoli con le modalità che lo stesso vorrà indicare all'atto della consegna dei mezzi.

In tal caso la Stazione Appaltante invierà all'Appaltatore il CID a mezzo fax o mail.

20.2 In caso di infrazioni al codice della strada e conseguenti eventuali multe notificate all'Appaltatore, lo stesso provvederà ad inviarle alla Stazione Appaltante che provvederà alla quietanza delle stesse. Il costo eventualmente addebitato dall'Appaltatore per la gestione delle multe non dovrà essere in nessun caso superiore ad € 7,80 (euro sette/80) oltre IVA di legge comprese le spese di spedizione.

Articolo 21 (Riconsegna dell'autoveicolo locato)

21.1 Al termine di ogni singola locazione, il mezzo dovrà essere messo a disposizione dell'Appaltatore. per il ritiro. Geofor è tenuto a restituire all'Appaltatore il veicolo locato nello stesso stato in cui lo ha noleggiato, fatto salvo la normale usura.

21.2 La riconsegna potrà avvenire presso la sede di Pisa in Via di Granuccio 1 località Ospedaletto

Articolo 22 (Verifiche e controlli sui servizi)

22.1 Geofor s.p.a. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 23 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

23.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 24 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

24.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

24.2 L'Appaltatore deve inoltre garantire la qualità della merce oggetto del noleggio. I materiali utilizzati per la fornitura si intendono pertanto della migliore qualità ed, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire che la fornitura in parola sia immune da vizi e/o imperfezioni e/o difetti che la renda inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore.

In caso di vizi e/o imperfezioni e/o difetti o di consegna di cosa diversa (aliud pro alio) l'Appaltatore si obbliga a sostituire interamente a sue spese tutti i prodotti entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta di Geofor; in caso contrario Geofor si vedrà costretta a rivolgersi ad altri Ditte addebitando all'Appaltatore gli eventuali ulteriori costi sopportati.

Si applicano gli articoli 26 e 27 del presente Contratto.

Articolo 25 (Subappalto)

25.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori (<i>indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale</i>)

25.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);

b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

25.3 L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;

✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

✓ copia autentica del contratto;

✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

25.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 26 (Inadempimenti e penali)

26.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

26.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

a) In caso di ritardo di consegna della fornitura rispetto ai termini di cui all'art. 13, Geofor applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille del complessivo importo previsto a titolo di corrispettivo dell'Appaltatore ai sensi del successivo art. 33 dell'accordo quadro

Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, Geofor si riserva -in pieno diritto e senza formalità- l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di esercitare l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi vizi/difformità dei mezzi rispetto alle specifiche tecniche ovvero l'azione di riduzione del prezzo del noleggio in proporzione alla gravità del vizio, e di incamerare la cauzione;

26.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

26.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio fermo restando ogni altro diritto o azione.

26.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

26.6 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 27 (Risoluzione)

27.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) quando il ritardo nella consegna di ciascun mezzo sia pari o superiore a 15 (quindici) giorni;
- b) quando, ai sensi gli automezzi presentino vizi e/o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate nell'Accordo gravi e di non scarsa importanza o comunque tali da incidere sul rapporto fiduciario tra Committente ed Appaltatore
- c) Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- d) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- e) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura;
- f) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- g) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- h) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia

- i) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi/fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- j) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- k) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- l) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- m) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- n) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- o) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- p) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

27.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .

27.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

27.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 28 (Risoluzione espressa da parte dell'Appaltatore)

28.1 La risoluzione contrattuale potrà essere altresì dichiarata dall'Appaltatore nei casi di Cessazione dell'azienda, cessazione di attività, fallimento o concordato preventivo o altre procedure concorsuali, moratoria con conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Stazione appaltante.

28.2 In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore dovrà rientrare immediatamente in possesso di tutti gli autoveicoli locati. Geofor è pertanto tenuto alla immediata messa a disposizione del mezzo e comunque a comunicare la posizione esatta di ogni autoveicolo affinché l'Appaltatore possa provvedere al tempestivo ritiro.

Articolo 29 (Recesso)

29.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

29.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 30 (Divieto di cessione del contratto)

30.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

30.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 31 (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 32 (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che

rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 33 (Corrispettivo)

Il canone mensile, per autoveicolo, omnicomprendivo, sarà dovuto nella misura indicata dall'Appaltatore nell'offerta economica e cioè:

- € _____ (euro _____/00) oltre Iva come di legge in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72 ed oneri per la sicurezza da interferenze che ammontano ad € 0,00;

Il suddetto canone mensile rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Per durate inferiori al mese il canone riconosciuto all'appaltatore è pari a 1/30 (un trentesimo) del canone mensile offerto per cada un giorno di calendario.

Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello di consegna dell'autoveicolo alla Stazione Appaltante.

Il canone di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi accessori indicati, oneri, coperture assicurative, tasse di proprietà e quant'altro previsto nel presente capitolato.

Il canone mensile resterà valido sino alla scadenza contrattuale.

L'Appaltatore non potrà addebitare nessun adeguamento sui costi assicurativi e/o tasse di proprietà variate e intervenute dopo la firma Contrattuale né sul canone pattuito e offerto.

L'Appaltatore emette fattura mensile al termine di ogni mese di noleggio.

Articolo 34 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

34.1 Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): **A4707H7**

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG):

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

34.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 33.6.

34.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;

- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;

Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;

CCNL applicato: _____;

33.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

34.5 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o

postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;

- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

34.6 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

34.7 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente:

Articolo 35 (Cauzione Definitiva)

35.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

35.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

35.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

35.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

35.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 (Clausola 231)

36.1 L' Appaltatore dichiara di:

- *essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). La [Controparte] dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.*
- *impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;*
- *impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;*
- *manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.*

Articolo 37 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

37.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

37.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

37.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

37.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 38 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale

giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 39 (Riservatezza)

39.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

39.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

39.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

39.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 40 (Trattamento dei dati personali)

40.1 Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 41 (Foro competente)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 42 (Interpretazione del contratto)

42.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

42.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

42.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 43 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Clausole vessatorie